Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 dicembre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 327 DEL 30 DICEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Giudice, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Industria leghe metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni 5 % 1950-1974 sorteggiate il 15 dicembre 1969. — **Industria leghe metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni 6 % 1962-1976 sorteggiate il 15 dicembre 1969. — **Società S.E.I.I. - Società Esercizi Impianti Industriali, società per azioni,** in Malegno: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1969. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** XI estrazione di obbligazioni 7 % 1959-78 effettuata il 27 novembre 1969. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma » 6 % 1968 sorteggiate il 20 dicembre 1969. — « **Oretea - Società di Navigazione** », **società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1969. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni zuccherificio di Cecina 1949 sorteggiate il 19 dicembre 1969. — « **Spiritus** », **società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1969. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1969. (Prestito 70.000000). — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1969 (Prestito 30.000.000). — **Glisenti Caster, società per azioni, in Villa Carcina (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1969. — **Casa di cura S. Anna, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 31 ottobre 1969. — **Voxson - Fabbrica apparecchi radio e televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1969. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1969. — **Giuseppe & Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - emissione 1959 - sorteggiate il 15 dicembre 1969. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni 6 % - emissione 1961 - sorteggiate il 25 settembre 1969. — **Magliano, società per azioni, in Magliano Alpi (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1969. — **S.P.A.N. - Società Partenopea di Navigazione, società per azioni, in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **Sider, per il commercio dei prodotti siderurgici, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1969. — **Ospedale di Saronno:** Obbligazioni estratte nel 1969. — **Costruzioni meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1969. — « **Butan-Gas, società per azioni** », **Azienda generale per il commercio e l'industria degli idrocarburi derivati ed affini, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1969. **Società nazionale di ferrovie e tranvie, società per azioni, in Roma:** 48ª estrazione delle azioni sorteggiate il 15 dicembre 1969. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1969, n. **960**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO E. — SEDATI — MAGRÌ — COLOMBO V.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

ALLEGATO

Protocole portant nouvelle prorogation de l'Accord international sur le sucre de 1958.

Les gouvernements Parties au présent Protocole,

Considérant que l'Accord international sur le sucre de 1958 (ci-après dénommé « l'Accord »), tel qu'il a été maintenu en vigueur par le Protocole de 1963 portant prorogation de l'Accord international sur le sucre de 1958 et par le Protocole de 1965 portant nouvelle prorogation de l'Accord international sur le sucre de 1958 (ci-après dénommés « Protocoles antérieurs ») prendra fin le 31 décembre 1966,

Désireux de maintenir l'Accord en vigueur pour une nouvelle période en attendant l'entrée en vigueur d'un nouvel accord international sur le sucre sous les auspices des Nations Unies,

Réaffirmant leur intention d'examiner d'urgence les bases qui permettraient la conclusion d'un nouvel accord international sur le sucre destiné à remplacer l'Accord,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

1. Sous réserve des dispositions de l'article 2, l'Accord est maintenu en vigueur entre les Parties au présent Protocole jusqu'au 31 décembre 1968. Si un nouvel accord international sur le sucre entre en vigueur avant cette date, le présent Protocole cessera d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord international sur le sucre.

2. Tout gouvernement qui n'était pas Partie à l'Accord mais qui devient Partie au présent Protocole est considéré comme étant Partie à l'Accord tel qu'il est maintenu en vigueur.

Article 2

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 3, les articles 7 à 25 inclus, les articles 41 et 42 et les paragraphes 4 et 7 de l'article 44 de l'Accord sont considérés comme étant inopérants.

Article 3

1. Les gouvernements deviennent Parties au présent Protocole:

a) en le signant; ou

b) en le ratifiant, en l'acceptant ou en l'approuvant après l'avoir signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) en y adhérant.

2. En signant le présent Protocole, chaque gouvernement signataire indique expressément si, conformément à ses procédures constitutionnelles, sa signature est ou non soumise à ratification, acceptation ou approbation.

Article 4

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des gouvernements Parties à l'un des Protocoles antérieurs et du gouvernement de tout autre pays visé aux articles 33 ou 34 de l'Accord, à Londres, du 14 novembre au 30 décembre 1966 inclus.

2. Lorsque la ratification, l'approbation ou l'acceptation est requise, l'instrument pertinent sera déposé auprés du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

3. Après le 30 décembre 1966, le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion du gouvernement de tout pays visé aux articles 33 ou 34 de l'Accord; l'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

4. Le présent Protocole sera aussi ouvert à l'adhésion du gouvernement de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre de 1965, mais non visé aux articles 33 ou 34 de l'Accord, à condition que le nombre de voix dont ce gouvernement disposera au Conseil soit préalablement fixé d'un commun accord entre le Conseil et ledit gouvernement.

Article 5

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1967 entre les gouvernements qui seront devenus Parties au présent Protocole à cette date, à condition que ces gouvernements détiennent 60 pour cent des voix des pays importateurs et 70 pour cent des voix des pays exportateurs aux termes de l'Accord tel qu'il a été prorogé par les Protocoles antérieurs au 31 décembre 1966. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation et d'adhésion déposés par la suite prendront effet à la date de leur dépôt.

2. Pour déterminer si les pourcentages visés au paragraphe 1 du présent article sont atteints, il sera tenu compte de toute notification reçue par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avant le 1er janvier 1967 et par laquelle un gouvernement s'engage à s'efforcer d'obtenir aussi rapidement que possible et si possible avant le 1er juillet 1967, conformément à ses procédures constitutionnelles, la ratification, l'acceptation ou l'approbation du présent Protocole ou l'adhésion à ce Protocole.

3. Si, au 1er janvier 1967, le présent Protocole n'est pas entré en vigueur, les gouvernements qui ont rempli les conditions fixées par l'article 3 pourront convenir de mettre le présent Protocole en vigueur entre eux.

Article 6

Lorsque, dans l'Accord ou le présent Protocole, sont visés des gouvernements ou des pays qui sont énumérés ou visés dans certains articles, tout pays non visé aux

articles 33 ou 34 de l'Accord et dont le gouvernement est devenu Partie à l'Accord avant le 1er janvier 1964 ou est devenu Partie à l'un des Protocoles antérieures ou au présent Protocole sera considéré comme faisant partie des pays énumérés ou visés dans ces articles.

Article 7

Les gouvernements Parties au présent Protocole s'engagent à payer les contributions qui leur incombent aux termes de l'article 38 de l'Accord conformément à leurs procédures constitutionnelles. A la première session qu'il tiendra sous le régime du présent Protocole, le Conseil votera le budget de l'année et fixera les cotisations à verser par chaque gouvernement participant.

Article 8

1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord informera sans tarder tous les gouvernements représentés à la Conférence des Nations Unies sur le sucre de 1965 de toute signature, ratification, acceptation et approbation du présent Protocole, de toute adhésion à ce Protocole et de toute notification qu'il aura reçue en application du paragraphe 2 de l'article 5, ainsi que de la date d'entrée en vigueur dudit Protocole.

2. Le présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires ou adhérents.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres, le quatorze novembre mil neuf cent soixante-six.

Pour l'Argentine

Esta firma está sujeta a la aprobación y ratificación.

E. Mc Loughlin

Pour l'Australie

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

A. R. Downer

Pour la Belgique

Cette signature est donnée au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, sous réserve de ratification.

J. van den Bosch

Pour la Bolivie

Pour le Brésil

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

George A. Maciel

Pour le Canada

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

Lionel Chevrier

Pour Ceylan

Pour le Chili

Pour la Chine

Tsing Chang Liu

(*Translation*) Not subject to ratification, acceptance or approval. The Government of the Republic of China is the only legitimate Government of China. In signing this Protocol, I declare, in the name of my Government, that any statements or reservations made thereto which are incompatible with or derogatory to the legitimate position of the Government of the Republic of China are illegal, and therefore null and void.

Pour la Colombie

Sujeta a ratificación.

J. Fonseca T.

Pour le Costa Rica

Firma sujeta a ratificación.

Claudia G. De Rojas S.

Pour Cuba:

Sujeto a ratificación. La firma en nombre de Cuba del presente Protocolo, que prorroga nuevamente la vigencia del Convenio Internacional del Azúcar de 1958, en cuyos artículos 14 y 34 se menciona a China (Taiwán) en ningún momento significa, por parte del Gobierno de Cuba, reconocimiento del Gobierno de Chiang Kai-Shek sobre el territorio de Taiwán ni reconocimiento del llamado « Gobierno Nacionalista de China » como Gobierno legal o competente de China.

Alba Griñán

Pour la Tchécoslovaquie

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

Ruzek

Pour le Danemark

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

E. Kristiansen

Pour la République Dominicaine

Sujeto a ratificación.

A. Espaillat

Pour l'Equateur

Sujeto a ratificación.

Jorge Mantilla Ortega

Pour le Salvador

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

Arturo R. Gonzales

Pour la Finlande

Pour la France

Cette signature, n'est pas soumise a ratification, acceptation ou approbation. Au moment de procéder à la signature du présent protocole le Gouvernement de la République française déclare qu'il tient la signature des autorités de Taipeh en tant que « République du Chine » pour dépourvue de toute validité. Il considère en effet la République populaire de Chine comme seule qualifiée pour engager la Chine et pour la représenter dans les organismes internationaux.

Gerard Andre

Pour la République Fédérale d'Allemagne

Subject to acceptance.

R. von Ungern-Sternberg

Pour le Ghana

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

S. K. Anthony

Pour la Grèce

Pour le Guatemala

Pour Haïti

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

Delorme méhu

Pour la Hongrie

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval. Subject to the reservations made on the accession of the Government of the Hungarian People's Republic to the International Sugar Agreement of 1958.

Sumi József

Pour l'Inde

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval. Subject to the Declaration and Reservations made by the Government of India on their accession to the International Sugar Agreement of 1958.

Jivraj N. Mehta

Pour l'Indonésie

Subject to acceptance.

Adjie

Pour l'Irlande

Subject to ratification.

John Gerald Molloy

Pour Israël

Pour l'Italie

Subject to ratification.

Gastone Guidotti

Pour la Jamaïque

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

H. Lindo

Pour le Japon

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

S. Shima

Pour le Liban

Subject to ratification.

N. Dimechkié

Pour Madagascar

Subject to ratification.

J. A. Razafimbahiny

Pour la Malaisie

Pour le Mexique

Subject to ratification.

Eduardo Suárez

Pour le Maroc

En application des lois constitutionnelles, ma signature n'est pas sujette à ratification, acceptation ou approbation.

Lalla Aicha

Pour les Pays-Bas

Subject to ratification.

J. H. van Roijen

Pour la Nouvelle-Zélande

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

T. L. Macdonald

Pour le Nicaragua

Subject to ratification.

J. L. Sandino

Pour la Nigéria

Subject to ratification.

Babafemi O. Ogundipe

Pour la Norvège

Pour le Pakistan

Pour le Panama

Pour le Paraguay

Sujeto a ratificación.

E. Gavilán

Pour le Pérou

Firma sujeta a aprobación.

G. N. de Arámburu

Pour les Philippines

Subject to ratification.

Tiburcio C. Baja

Pour la Pologne

Subject to ratification.

J. Morawski

Pour le Portugal

Subject to ratification.

Manuel Rocheta

Pour le Sierra Leone

Pour l'Afrique du Sud

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

C. de Wet

Pour la Suède

Pour la Trinité et Tobago

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval.

W. Andrew Rose

Pour la Tunisie

Subject to ratification.

M'Hamed Essaafi

Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques

(*Translation*) This Protocol is not subject to subsequent ratification acceptance or approval by the

U.S.S.R. It is understood that the reservations made by the Soviet Union when ratifying the 1963 Protocol for the Prolongation of the International Sugar Agreement of 1958 remain in force.

B. GORDEEV

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval. At the time of signing the present Protocol I declare that since the Government of the United Kingdom do not recognise the Nationalist Chinese authorities as the competent Government of China, they cannot regard signature of the Protocol by a Nationalist Chinese representative as a valid signature on behalf of China.

The Government of the United Kingdom interpret Article 38 (6) of the Agreement as requiring the Government of the country where the Council is situated to exempt from taxation the assets, income and other property of the Council and the remuneration paid by the Council to those of its employees who are not nationals of the country where the Council is situated.

WALTER PADLEY

Pour les Etats-Unis d'Amerique

Subject to ratification.

DAVID K. E. BRUCE

Pour la Haute-Volta

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

LEGGE 10 dicembre 1969, n. 961.

Riscatto della ferrovia in regime di concessione Sondrio-Tirano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' dichiarato il riscatto della ferrovia Sondrio-Tirano, da includere nella rete delle ferrovie dello Stato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per il pagamento dell'indennità di riscatto, da determinarsi secondo le forme previste dall'articolo 192 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, è autorizzato uno stanziamento di lire 850 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ripartiti in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969 e di lire 250 milioni per l'anno 1970.

Art. 2.

Per l'esercizio effettuato e da effettuarsi sino alla consegna della linea allo Stato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato a determinare la sovvenzione concedibile a norma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, entro i limiti dei sussidi accordati e da accordarsi sino alla data stessa.

Art. 3.

Valgono nei confronti del personale le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 325.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per la quota di lire 300.000.000 relativa all'anno finanziario 1968, con una corrispondente aliquota del maggior gettito di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, recante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguagli sugli tesoro per detto anno finanziario. Per la residua quota di lire 300.000.000 relativa all'anno finanziario 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario. Per la residua quota di 250 milioni, relativa all'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suoi decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 dicembre 1969, n. 962.

Finanziamento delle indagini campionarie sulla consistenza del patrimonio suinicolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della direttiva n. 68/161 e del regolamento n. 350/68 adottati il 27 marzo 1968 dal Consiglio delle comunità europee è autorizzata l'esecuzione a cura dell'Istituto centrale di statistica di indagini campionarie quadrimestrali, a datare dal 1° dicembre 1968, relative al patrimonio suinicolo.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle inchieste di cui al precedente articolo, relativamente ai primi tre anni, è autorizzata la spesa di lire 877.500.000, delle quali lire 97.500.000 a carico dell'esercizio finanziario 1968, lire 292.500.000 a carico di ciascuno degli esercizi 1969 e 1970 e lire 195 milioni a carico dell'esercizio 1971.

Le somme di cui innanzi saranno corrisposte all'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 si fa fronte rispettivamente a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — SEDATI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 12 dicembre 1969, n. **963**.

Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 163.374.235 (lire centosessantatremilioni trecentosettantaquattromila duecentotrentacinque) per il rimborso, all'Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), in liquidazione, delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari ed attrezzature di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 12 giugno 1955, n. 538, e delle spese complementari sostenute per il completamento degli acquisti di macchinari, apparecchi ed attrezzature di cui alla legge 21 marzo 1953, n. 203.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 22 dicembre 1969, n. **964**.

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province*)

Art. 1.

La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

DELLA SEZIONE AUTONOMA
DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Titolo I. - ISTITUZIONE, CONCESSIONE DI PRESTITI ED EMISSIONI DI CARTELLE

Art. 1. — La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a concedere prestiti mediante emissione di cartelle a comuni e province per:

a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;

b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente.

L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre, ai sensi del comma precedente, si intende riferito al netto ricavo della operazione.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma di credito spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2. — La facoltà di emissione delle cartelle, di cui all'articolo precedente, è data e regolata mediante decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi del successivo articolo 5.

I decreti sono registrati alla Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti per detto conto corrente:

a) i limiti di somma entro i quali devono essere contenuti il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;

b) il saggio d'interesse che non potrà essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Detti decreti sono registrati alla Corte dei conti.

Art. 4. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale, è per intero devoluto alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite inscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per legge.

Art. 5. — Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Titolo II. - Disposizioni riguardanti i prestiti con emissione di cartelle

Art. 6. — Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi — e non solo sulle cartelle emesse, ~~ma anche sul denaro corrispondente per la sommini~~strazione — non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Le annualità sono calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi, aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota da determinarsi con i decreti del Ministro per il tesoro di cui al precedente articolo 2, aliquota che non potrà essere superiore a centesimi 40 per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

Titolo III. - Delle cartelle di credito comunale e provinciale. Cartelle ordinarie

Art. 7. — Le cartelle fruttano l'interesse netto — esente da ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto, presenti e futuri — stabilito nei decreti che regolano le emissioni; le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.

Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per i titoli sorteggiati sono pagati con le modalità stabilite nei decreti ministeriali suddetti.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi; questi ultimi possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore possono essere unitari o multipli.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, quando lo creda opportuno o ne sia richiesta, può riscattare, all'atto stesso della consegna, le cartelle emesse in corrispondenza dei prestiti fatti.

Art. 8. — Alle cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della Sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonchè le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle. Le disposizioni di cui al presente comma, possono essere modificate, ove occorra, con i decreti previsti dal precedente articolo 2.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito nonchè gli enti morali, sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gli istituti di assicurazione per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 9. — In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale può, in loro sostituzione, rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.

Art. 2.

Al libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è aggiunta una parte terza così costituita:

DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO A BREVE TERMINE

Art. 1. — E' istituita presso la Cassa depositi e prestiti, con gestione propria e bilancio separato, la « Sezione autonoma per il credito a breve termine ».

Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma per il credito a breve termine.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma predetta spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto non espressamente previsto nella presente terza parte, alla Sezione autonoma per il credito a breve termine si estendono in quanto applicabili, le norme di cui al presente testo unico.

Art. 2. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni ed alle province sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi.

Le anticipazioni suddette sono rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo cui si riferiscono e la loro durata non può, comunque, superare i 24 mesi.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, registrati alla Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti il saggio di interesse e le altre condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Il saggio d'interesse per dette anticipazioni non può essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3. — Scaduto il termine dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del *deficit* di bilancio, la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa alla Sezione autonoma per il credito a breve termine l'ammontare dell'anticipazione stessa con i relativi accessori, previa trasformazione di ufficio, del corrispondente importo in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento dell'operazione.

Il mutuo in contanti o in cartelle, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tassa concessione governativa di domanda e di ogni altro onere accessorio, è posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed è assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'ente mutuatario.

Art. 4. — Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Art. 5. — Nei limiti e alle condizioni stabilite dal precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporne anche la contemporanea erogazione.

I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla prima adunanza successiva.

Art. 6. — Il consiglio comunale o provinciale con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo, delibera la richiesta di anticipazione sulla base del mutuo autorizzato a ripiano del disavanzo del bilancio del precedente esercizio.

La deliberazione anzidetta è adottata senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli enti locali nelle Regioni a statuto speciale, e non è soggetta a speciale approvazione.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa direttamente alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, e per conoscenza alla prefettura competente, corredata dalla deliberazione di cui sopra nonchè dal decreto di autorizzazione del mutuo concesso nell'esercizio precedente.

I fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dall'ente esclusivamente per il pagamento di spese agli aventi diritto, o ai loro aventi causa, iscritte nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorità tutoria di cui all'articolo 169 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il tesoriere dell'ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che la erogazione delle somme anticipate avvenga in conformità delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo.

E' fatto salvo il recupero, in ogni caso, sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rata di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari.

Art. 7. — Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella *A* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, anche se effettuati da altri istituti di credito, nonchè dai tesorieri comunali e provinciali, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei divasanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, compresi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive proroghe e modificazioni.

Art. 8. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo può utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Le somme, destinate alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, sono dalla Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni.

Il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, con decreti registrati alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalità, le condizioni delle operazioni di provvista, nonchè i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma.

Art. 9. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione è destinato alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per legge.

Art. 3.

Per i disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali relativi all'esercizio 1968 la Sezione autonoma per il credito a breve termine potrà inoltre effettuare anticipazioni sulla base del decreto che autorizza l'assunzione del prestito a copertura del disavanzo stesso.

(*Disposizioni straordinarie in materia di finanza locale*)

Art. 4.

L'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, devono essere deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Per gli altri comuni e per le province il termine è fissato rispettivamente al 30 novembre e al 15 dicembre dell'anno precedente.

Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti.

Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 31 dicembre, il prefetto nomina un commissario affinchè predisponga d'ufficio il bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi il termine massimo di 30 giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio.

Decorso infruttuosamente detto termine il prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge.

Le giunte provinciali amministrative devono, in caso di competenza esclusiva, esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo è di competenza della commissione centrale per la finanza locale, il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'organo tutorio provinciale che deve essere, invece, espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salvo proroga di un mese alla commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile.

Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti i bilanci si intendono approvati ».

Art. 5.

Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono, a richiesta del comune o della provincia, nella misura del 50 per cento, o comunque in misura non inferiore a quella inscritta nell'ultimo bilancio comunale o provinciale approvato, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori o provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura dell'anzidetto disavanzo.

I mutui per il finanziamento della residua perdita di esercizio possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, o da altro Istituto di credito e ad essi non sono applicabili le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Detti mutui possono essere garantiti dallo Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, qualora i mutuatari non abbiano disponibilità sui cespiti delegabili di cui al successivo articolo 15.

Il ricavato dei mutui deve essere destinato alla estinzione dei finanziamenti ottenuti o di altre passività esistenti in relazione alla residua perdita di cui al secondo comma.

Alle aziende municipalizzate o provincializzate di cui al primo comma può essere concesso il sussidio governativo previsto dalla legge 28 settembre 1939, numero 1822, e successive modificazioni.

Ar. 6.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile può disporre indagini circa l'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, di cui alla lettera *e*) dell'articolo 3 del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e proporre ai consigli comunali e provinciali l'adeguamento delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto.

Entro due mesi dalla data di ricevimento dell'invito ministeriale i consigli comunali e provinciali sono tenuti a deliberare sulla proposta di adeguamento delle tariffe.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

In caso di mancata ratifica il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile invita i consigli comunali e provinciali a riesaminare, entro il termine di sessanta giorni, la precedente deliberazione.

Trascorsi infruttuosamente i termini previsti al secondo e quarto comma del presente articolo o quando anche la seconda deliberazione non abbia ottenuto la ratifica, anche per manifesta ed immotivata inadeguatezza delle tariffe, il Ministro per l'interno, sentiti il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il Comitato interministeriale prezzi, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle tariffe.

(Provvidenze a favore dei comuni e delle province)

Art. 7.

Il termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, numero 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso.

Le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del termine di cui al precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e devolute, a decorrere dal 1° gennaio 1971, a favore dei comuni.

La ripartizione viene effettuata:

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonchè delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune per la relativa popolazione residente.

Il gettito dei tributi di cui alla lettera *b*) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze, d'intesa con quello per il tesoro.

Le somme devolute ai comuni ai sensi del secondo comma sono delegabili a garanzia di mutui assunti o da assumere.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse

automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è elevato da un terzo a due quinti dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione.

Art. 9.

Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera *a*) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967.

Art. 10.

A decorrere dall'anno 1971, ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguano il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo annuale, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni.

Al predetto fondo è devoluta la quota del 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso nel terzo esercizio antecedente.

I contributi a favore dei comuni e delle province interessati sono stabiliti annualmente, con decreti del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio relativo al penultimo esercizio precedente, in base a un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato separatamente per le province e per i comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal presente articolo per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a pareggio dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle province e dei comuni, che non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Art. 11.

Le quote di compartecipazione del 7,80 per cento e del 2,60 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, da attribuire ai comuni ed alle province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, sono determinate, a partire dall'anno finanziario 1969, sul provento netto riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 le predette quote sono elevate, rispettivamene, al 9,40 e al 3,50 per cento e sono così ripartite:

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, per i comuni, e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonchè delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune e di ciascuna provincia per la relativa popolazione residente.

Il gettito dei tributi di cui alla lettera *b*) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

L'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è abrogato.

Art. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, la quota dell'1,10 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, ai comuni parzialmente montani, è ripartita in base alla percentuale di popolazione residente in ciascun comune, alla data dell'ultimo censimento demografico, corrispondente al rapporto proporzionale corrente tra la parte di territorio considerata montana, ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, e l'intero territorio comunale.

Art. 13.

A compensazione della perdita subìta dai comuni, a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1967, 1968 e 1969, una integrazione a carico del bilancio dello Stato pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1967, 1968 e 1969 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai comuni, con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti, acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Con le integrazioni di cui al primo comma del presente articolo viene a cessare l'obbligo per lo Stato di provvedere alla compensazione a favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'im-

posta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonchè delle relative supercontribuzioni e addizionali, disposta con legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione, di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 44.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.

Art. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, in favore dei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, è attribuita una quota pari allo 0,75 per cento del provento IGE riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i comuni, di cui al comma precedente, in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Le modalità relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze sentiti i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun comune interessato si provvede annualmente, a cura delle intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

Art. 15.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare, a favore dell'istituto mutuante, delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle imposte di consumo, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'imposta sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, sull'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 973, nonchè sui contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato.

Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, nonchè gli Istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 176, per le opere di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli articoli 9, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie, compartecipazioni, tributi e contributi di cui al precedente comma.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie delle suddette aziende, enti ed istituti finanziari.

Art. 16.

La somministrazione dei mutui, assistiti dal contributo o concorso statali, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè dagli altri istituti di cui all'articolo precedente, avviene su richiesta del rappresentante legale dell'ente interessato, corredata dallo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio civile, in deroga all'articolo 82 del testo unico delle leggi riguardanti l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in deroga all'articolo 168 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante venti per cento, o eventuale minore quota quale risulta dal conto consuntivo, deliberato dal consiglio comunale o provinciale, dei mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali per gli esercizi dal 1957 al 1961 incluso e dei bilanci provinciali per gli esercizi dal 1957 al 1968 incluso, ai comuni ed alle province che, per mancanza di cespiti delegabili, non abbiano potuto o non possano contrarre per intero i relativi mutui.

I mutui contratti ai sensi del precedente comma devono essere destinati alla estinzione delle anticipazioni a suo tempo ottenute in conto dei relativi disavanzi economici, nonchè al pagamento delle eventuali spese regolarmente impegnate, previste nei bilanci cui i mutui stessi si riferiscono e non ancora soddisfatte.

Ai mutui di cui al precedente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Art. 18.

L'obbligo da parte dei comuni di corrispondere allo Stato, in sede di assegnazione in loro favore del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, gli oneri concernenti le spese sostenute alla data del 30 settembre 1963 per il trattamento economico corrisposto al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale, consolidati ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, cessa a decorrere dal 1° gennaio 1970.

(Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo)

Art. 19.

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze, sentita una commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia.

La determinazione dei valori medi è effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1° ottobre-30 settembre.

Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, i valori medi possono essere diffe-

renziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entità dell'imposta, per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio.

Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate ».

Art. 20.

Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale di cui al precedente articolo 19, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale.*

Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro per le finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 19. In base a tale decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* i comuni adottano le determinazioni di loro competenza.

Art. 21.

L'articolo 1 della legge 21 novembre 1966, n. 1045, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di consumo sulle carni, la classificazione degli animali della specie bovina è la seguente:

vitelli: animali vivi della specie bovina il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione da latte;

bovini: altri animali vivi della specie bovina.

Le aliquote massime dell'imposta sono stabilite nella misura del 7 per cento del valore per i vitelli e del 4,30 per cento del valore per gli altri bovini.

Per tutti gli animali della specie bovina è abolito il sistema di tassazione " a capo " ».

Art. 22.

La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per i bovini: vitello, bovino adulto ».

Art. 23.

L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: « dolciumi, cacao e cioccolato » e le parole « e gas in bombole »;

al secondo comma, dopo le parole: « vetri e cristalli in lavori » sono aggiunte le parole: « dolciumi, cacao e cioccolato, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici ».

Art. 24.

L'articolo 63 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il capo ufficio delle imposte di consumo, presso il quale sono stati invitati i trasgressori a portare le merci, dispone che sia redatto, secondo le norme del regolamento, il processo verbale da trasmettere al sindaco.

Se il processo verbale si riferisce a delitti previsti dal precedente articolo, il sindaco lo invia all'autorità giudiziaria; se, invece, si riferisce a contravvenzioni, lo trattiene fino al trentesimo giorno dalla redazione del verbale stesso, per inviarlo all'autorità giudiziaria qualora non sia stata presentata, entro detto periodo, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione, ai sensi dell'articolo 66 del presente testo unico.

Quando il processo - verbale si riferisce a contravvenzioni deve essere fatta espressa menzione del diritto del trasgressore di presentare, entro trenta giorni dalla data del verbale, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione.

Il processo verbale fa fede, in giudizio, fino a prova contraria ».

Art. 25.

Il primo comma dell'articolo 297-*sexies*, sub articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 388, è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione prevista dall'articolo 297-*bis*, nonchè la maggiorazione di cui al successivo articolo 297-*octies*, e l'indennità di cui all'articolo 297-*quater*, sono dovute rispettivamente, a favore ed a carico del comune e della provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad enti diversi dall'ente locale che provvede all'iscrizione a ruolo ».

Art. 26.

Le esenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dall'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, nonchè dal comma aggiunto con la legge 7 febbraio 1968, n. 26, all'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, si applicano alle costruzioni economiche e popolari, contemplate dalle disposizioni stesse, ultimate entro il 31 dicembre 1973.

(*Disposizioni finanziarie*)

Art. 27.

Alle spese concernenti erogazioni alle province, ai comuni ed agli altri enti ed istituti, di quote di compartecipazione al provento di tributi erariali, di contributi compensativi di minori entrate derivanti da soppressione o modifica di tributi locali e da agevolazioni fiscali, di contributi a pareggio economico di bilancio, nonchè di quote di entrate devolute agli enti ed istituti anzidetti e di ritenute d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, e delle relative addizionali provinciali, operate ai sensi dell'articolo 273 del testo unico delle leggi sulle im-

poste dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle spese iscritte in bilancio, per i suindicati titoli, in esercizi precedenti al 1968.

Art. 28.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 44.000 milioni per l'anno finanziario 1968, lire 31.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 68.500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede con corrispondenti riduzioni del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — CARON — BOSCO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 22 dicembre 1969, n. **965**.

Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di alloggio, dovuta al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1971, nelle misure mensili di lire 30.000 e di lire 10.000, rispettivamente, per il personale coniugato e celibe, ferme restando, per la attribuzione dell'indennità stessa, le modalità e condizioni previste dalle vigenti disposizioni e con l'applicazione, in tutti i casi, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 839.

Per l'anno finanziario 1970 gli importi dell'indennità sono stabiliti in lire 20.000 per il personale coniugato ed in lire 10.000 per quello celibe.

Detta indennità, nella misura e con la decorrenza indicate nei precedenti commi, è attribuita anche ai funzionari di pubblica sicurezza.

Rimangono fermi, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ne beneficiano, gli importi eventualmente superiori.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato per l'anno finanziario 1970 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO — CARON — BOSCO — GUI — GAVA — SEDATI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 22 dicembre 1969, n. **966**.

Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'attività dei comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata sino alla costituzione degli organi regionali nei territori delle regioni a statuto ordinario.

Alle spese di funzionamento dei comitati indicati nel precedente comma, nonchè a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, numero 1619 — quale modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618 — dell'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 febbraio 1968, n. 86, e dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1969, n. 35.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Al suindicato onere di lire 700 milioni si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — CARON — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 22 dicembre 1969, n. **967**.

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, è attribuita — a decorrere dal 1° gennaio 1970 — nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge ed è concessa ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto.

La spesa per la corresponsione dell'indennità è a carico del Ministero dell'interno ed è contenuta nei limiti dell'importo annuo di lire 10 miliardi.

L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile con quella prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al personale dell'Arma dei carabinieri.

Ai funzionari di pubblica sicurezza non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 2.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, lettera *c*), della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, nonchè agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, è attribuita, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1970, un'indennità mensile di importo corrispondente a quello dell'indennità di servizio speciale per i funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile, e dell'indennità militare speciale e dell'indennità di servizio di polizia per gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, aumentata di lire 15.000.

Per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel comma precedente, la indennità mensile di cui allo stesso precedente comma è stabilita in lire 15.000.

Nell'indennità di cui al primo comma restano assorbite l'indennità di servizio speciale attualmente dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile, l'indennità militare speciale, l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, dovute al personale dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi indicati nel comma stesso.

L'aumento di lire 15.000, di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, è interamente pensionabile, in relazione alla particolare natura del servizio esplicato dalle forze di polizia.

Art. 3.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione, rispettivamente di lire 22 miliardi e di lire 13 miliardi, degli stanziamenti dei capitoli numeri 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO — CARON — BOSCO — GUI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

TABELLA

Ispettori generali capi - Questori - Ufficiali generali	L.	2.000
Vice questori - Commissari capi - Commissari - Ufficiali superiori	»	1.400
Commissari aggiunti - Vice commissari - Ufficiali inferiori	»	1.000
Marescialli	»	800
Brigadieri, vice brigadieri e gradi corrispondenti	»	700
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	»	550
Allievi carabinieri e gradi corrispondenti	»	200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969.

Nomina di un membro della commissione consultiva per il parco nazionale dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, n. 740;

Visto il decreto presidenziale 3 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1969, registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 17, con il quale si è provveduto a nominare la commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1969 - 1970;

Considerato che il prof. dott. Giuseppe Nangeroni ha chiesto di essere esonerato, per ragioni di età, dalla carica di componente — in qualità di esperto — della commissione consultiva del parco nazionale suddetto e che occorre quindi provvedere alla sostituzione di detto membro esperto, con altro particolarmente versato in materia di parchi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Il prof. dott. Luciano Moser, ispettore generale a riposo del Corpo forestale dello Stato, entra a far parte della commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio, in qualità di esperto, per il biennio di cui alle premesse, in sostituzione del prof. dott. Giuseppe Nangeroni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Registro n. 2 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 236

(12003)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1969.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini Viscontei di Vigevano ad istituire ed esercitare in Vigevano un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 6 settembre 1968, con la quale la Società per azioni, Magazzini Viscontei di Vigevano, con sede in Vigevano, via Castellana n. 39/9, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Vigevano, in locali da costruire in corso Torino, un magazzino generale da adibire al deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 519 del 25 settembre 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la successiva istanza del 22 luglio 1969, con la quale la S.p.a. Magazzini Viscontei di Vigevano ha informato di avere apportato modifiche al progetto di costruzione dei locali, presentato con la suindicata istanza del 6 settembre 1968;

Vista la deliberazione n. 596 del 29 settembre 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole in ordine al nuovo progetto ed ha proposto lo ammontare della cauzione che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle predette istanze;

Vista la lettera n. 10175 del 27 settembre 1969, con la quale l'ufficio del genio civile di Pavia attesta che le opere di costruzione dei locali sono state realizzate in base al progetto approvato;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini Viscontei di Vigevano, con sede in Vigevano, via Castellana n. 39/9, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Vigevano, nei locali di nuova costruzione siti in corso Torino, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza del 22 luglio 1969, indicata nelle premesse.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia con la deliberazione n. 519 del 25 settembre 1968.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 6.000.000 (seimilioni) salvo successive modificazioni.

Art. 3.

Le spese per il servizio doganale e per la vigilanza sono poste a carico dell'amministrazione del magazzino.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(12002)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1969.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Perugia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale è stata istituita la borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Perugia, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, formulate con lettera 17 novembre 1969, n. 30341;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Perugia, per l'anno 1970, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Viterbo dott. Francesco;

Paoletti dott. Vittorio;

Bavicchi cav. Bruno;

Cenci dott. Pietro;

Tonelli per. agr. Antonio.

Membri supplenti:

Fagioli Antonio;

Pambuffetti comm. Agostino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(12001)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1969.

Autorizzazione alla società a responsabilità limitata « FIRE - Società di revisione », con sede in Salerno, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società a responsabilità limitata « FIRE - Società di revisione », con sede in Salerno, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « FIRE - Società di revisione », con sede in Salerno, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(11829)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Considerato che il dott. Sergio Parboni, direttore generale preposto alla direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, è deceduto il giorno 21 novembre 1969;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1969, con il quale l'ispettore generale dott. Beniamino Miozzi è stato incaricato della reggenza della direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;

Ritenuta la necessità di nominare il dott. Beniamino Miozzi, ispettore generale reggente la direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, in sostituzione del dott. Sergio Parboni, in seno al consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Il dott. Beniamino Miozzi, reggente la direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Sergio Parboni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1969

Il Ministro: MISASI

(11796)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Teramo

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1969, n. 691, è stata approvata la variante n. 1 al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Teramo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11874)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nell'estratto del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 5 novembre 1969, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa di consumo « La Proletaria », con sede in Santamarianuova (Ancona), in liquidazione coatta amministrativa, ove è detto « rag. Giuseppe Catani », leggasi « rag. Giulio Catani ».

(11875)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1969, Bilancio trasporti (Dir. gen. av. civ.), registro n. 12, foglio n. 90, è stato accolto il ricorso straordinario in data 25 luglio 1966 proposto dall'archivista dei ruoli aggiunti Dadamo Ruggiero Antonio avverso il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in data 11 ottobre 1965, con il quale furono approvate le graduatorie di merito degli aspiranti all'inquadramento nel ruolo organico della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile e la graduatoria dei vincitori dell'inquadramento stesso.

(12011)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1969, n. 6424/4328, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 1969, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 93, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 18.174.877 (lire diciottomilionicentosettantaquattromilaottocentosettantasette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Crotone (Catanzaro), della superficie di ettari 281.67.20 nei confronti della ditta CILIBERTO Roberto, Pasquale e Giuseppe fu Gregorio, per le rispettive parti e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 15.400.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6142/4076 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 14 dicembre 1960) — nella misura di L. 2.774.877.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.464.701 (lire duemilioniquattrocentosessantaquattromilasettecentouno).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.230.000 (lire cinquemilioniduecentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 4 agosto 1969.

(11848)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Avellino

A seguito dell'avvenuto trasferimento del notaio dott. Vincenzo Sessa dal comune di Avellino a quello di Maiori, distretto notarile di Salerno, è stato revocato con decreto ministeriale 27 novembre 1969, l'accreditamento presso la direzione provinciale del tesoro di Avellino, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 16 maggio 1947.

(11872)

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Rovigo

A seguito dell'avvenuto trasferimento del notaio dott. Elio Borromeo dal comune di Rovigo a quello di Roma, è stato revocato con decreto ministeriale 27 novembre 1969, l'accreditamento presso la direzione provinciale del tesoro di Rovigo, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 9 febbraio 1961.

(11873)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1969

1 Dollaro USA	628,35
1 Dollaro canadese	585,45
1 Franco svizzero	145,685
1 Corona danese	83,93
1 Corona norvegese	88,047
1 Corona svedese	121,63
1 Fiorino olandese	173,205
1 Franco belga	12,659
1 Franco francese	112,875
1 Lira sterlina	1507,175
1 Marco germanico	170,312
1 Scellino austriaco	24,32
1 Escudo Port.	22,077
1 Peseta Sp.	8,979

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 29 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,25	628 —	628,02	628,50	628 —	628,25	628,10	628,50	628,25	628,30
$ Can.	585 —	584,50	584,75	585,35	584,70	585 —	584,95	585,35	585 —	585,40
Fr. Sv.	145,73	145,50	145,50	145,49	145,40	145,73	145,40	145,49	145,73	145,60
Kr. D.	83,90	83,88	83,90	83,93	83,80	83,90	83,89	83,93	83,90	83,90
Kr. N.	88,07	88 —	88,05	88,105	87,80	88,07	88,055	88,105	88,07	88,05
Kr. Sv.	121,53	121,57	121,48	121,60	121,40	121,53	121,47	121,60	121,53	121,60
Fol. . .	173,21	173,08	173,09	173,18	173 —	173,21	173,07	173,18	173,21	173,20
Fr. B. .	12,65	12,63	12,64	12,6450	12,64	12,65	12,64	12,6450	12,65	12,65
Franco francese	112,88	112,85	112,89	112,92	112,80	112,88	112,74	112,92	112,88	112,85
Lst. .	1507,15	1506,25	1507,40	1507,05	1506 —	1507,15	1507,30	1507,05	1507,15	1507,80
Dm. occ.	170,27	170,20	170,24	170,35	170,15	170,27	170,26	170,35	170,27	170,29
Scell. Austr. .	24,32	24,30	24,32	24,3420	24,30	24,32	24,3225	24,3420	24,32	24,32
Escudo Port.	22,06	22,05	22,10	22,09	22,15	22,06	22,075	22,09	22,06	22,07
Peseta Sp. .	8,98	8,97	8,99	9,985	9 —	8,98	8,9725	9,985	8,98	8,98

Media dei titoli del 29 dicembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,875
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,875
» 5 % (Ricostruzione)	92,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,225
» 5 % (Città di Trieste)	92,90
» 5 % (Beni Esteri)	89,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,925
» 5,50 % » » 1968-83	99,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,85
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
» » » 5 % 1977 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) .	99,825
» 5 % (» 1° gennaio 1971) .	99,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	96,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,40
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,30
1 Dollaro canadese	585,15
1 Franco svizzero .	145,445
1 Corona danese	83,91
1 Corona norvegese .	88,08
1 Corona svedese .	121,535
1 Fiorino olandese	173,125
1 Franco belga .	12,642
1 Franco francese	112,88
1 Lira sterlina .	1507,675
1 Marco germanico	170,305
1 Scellino austriaco .	24,332
1 Escudo Port. .	22,082
1 Peseta Sp. .	8,979

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ad artigiana di Costano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Costano, frazione del comune di Bastia Umbra, da parte della Cassa rurale ed artigiana di Spello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spello, e sostituzione di quest'ultima nello esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Costano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Costano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Costano, frazione del comune di Bastia Umbra (Perugia), in data 16 marzo 1969, e della Cassa rurale ed artigiana di Spello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spello (Perugia), in data 20 aprile 1969, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Costano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Costano, frazione del comune di Bastia Umbra (Perugia), nella Cassa rurale ed artigiana di Spello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spello (Perugia), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2. La Cassa rurale ed artigiana di Spello è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Costano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1969

Il Governatore: CARLI

(11840)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova, carriera di concetto, presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto, negli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino).

Possono partecipare al concorso coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2.

Gli esami consistono in tre prove scritte, in una prova orale ed in una prova pratica di laboratorio.

Le prove scritte e la prova orale verteranno sui seguenti argomenti:

Nozioni di astronomia sferica, coordinate celesti e fenomeni che influiscono su di esse. Principi di fotometria fotoelettrica: nozioni tecniche sui telescopi e sul loro funzionamento. Richiami di algebra e di trigonometria piana e sferica. Principi fondamentali di meccanica dei solidi e di elettrologia. Ottica geometrica.

La prova pratica consisterà in una osservazione completa, visuale oppure fotografica, oppure fotoelettrica, a scelta del candidato, eseguita al telescopio, con riduzione ed interpretazione tecnica dei dati.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello riportato nella prova orale ed il voto ottenuto nella prova pratica di laboratorio.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, tale condizione non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta in regolare bollo da L. 400, *firmate dagli aspiranti di proprio pugno*, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti devono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dal precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile in carta bollata. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta bollata, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il limite massimo di età stabilita dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, in carta bollata. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata;

f) certificato in carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica all'impiego ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che e stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra o assimilati invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute dei compagni ed alla sicurezza degli impianti. I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia della amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta bollata, ovvero certificato di esito di leva, in carta bollata.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere redatti in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti avranno ricevuto la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini previsti nel precedente art. 5.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato medico rilasciato su carta bollata da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1956, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai risultati delle prove scritte, orale e pratica; la graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono le riserve di posti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1968

p. *Il Ministro*: ELKAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Registro n. 96, foglio n. 313

(11898)

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di misure elettriche nell'Università di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1969, su posti riservati a discipline tenute per incarico da almeno nove anni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del bando dei concorsi a cattedre universitarie banditi su posti riservati a discipline tenute per incarico da almeno nove anni approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 31 marzo 1969, si porta a conoscenza degli interessati che con decreto ministeriale 8 novembre 1969 è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Misure elettriche:

Rolla prof. Mario, ordinario di chimica fisica nell'Università di Pavia;

Croatto prof. Ugo, ordinario di chimica generale ed inorganica nell'Università di Padova;

Semerano prof. Giovanni, ordinario di chimica generale ed inorganica nell'Università di Bologna;

Zingales prof. Giuseppe, ordinario di misure elettriche nell'Università di Padova;

Savastano prof. Giorgio, ordinario di misure elettriche nell'Università di Napoli.

Tutti coloro che entro il 31 maggio 1969 abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra elencato concorso a cattedre universitarie ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro la medesima data — entro il 30 giugno 1969 per i residenti all'estero — una serie delle proprie pubblicazioni, sono tenuti ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice dentro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11953)

Ammissione di candidati al prolungamento della seconda sessione di esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con i decreti

ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963 e 10 settembre 1966, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963 e n. 142 del 9 giugno 1967;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta l'ordinanza 5 dicembre 1968 concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Veduta l'ordinanza 23 ottobre 1969, che ha modificato la precedente del 5 dicembre 1968;

Vista la circolare telegrafica 1319 del 17 novembre 1969 esplicativa dell'ordinanza 23 ottobre 1969;

Ordina:

Articolo unico

Al prolungamento della seconda sessione di esami di Stato che avrà inizio il 19 gennaio 1970 potranno partecipare tutti coloro che pur avendo chiesto di partecipare alla seconda sessione che ha avuto inizio il 1° dicembre siano stati di fatto assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi; nonchè tutti coloro che conseguiranno il titolo accademico entro il 20 dicembre 1969.

Roma, addì 6 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11890)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi al posto di segretario generale vacante nelle provincie di Brescia, Nuoro, Parma e Terni della classe 1ª-B, nei comuni di Brindisi, Caserta, Forlì, Latina, Monza, Padova e Torre del Greco della classe 1ª-B, nei comuni di Aosta, Casale Monferrato, Gela, Macerata, Magenta, Paternò, Rho, Santa Maria Capua Vetere e Valdagno della classe 2ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Brescia, Nuoro, Parma e Terni della classe 1ª-*B;* dei comuni di Brindisi, Caserta, Forlì, Latina, Monza (Milano), Padova e Torre del Greco (Napoli) della classe 1ª-*B;* dei comuni di Aosta, Casale Monferrato (Alessandria), Gela (Caltanissetta), Macerata, Magenta (Milano), Paternò (Catania), Rho (Milano), Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e Valdagno (Vicenza) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Brescia, Nuoro, Parma e Terni della classe 1ª-*B;* dei comuni di Brindisi, Caserta, Forlì, Latina, Monza (Milano), Padova e Torre del Greco (Napoli) della classe 1ª-*B;* dei comuni di Aosta, Casale Monferrato (Alessandria), Gela (Caltanissetta), Macerata, Magenta (Milano), Paternò (Catania), Rho (Milano), Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e Valdagno (Vicenza) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe 1ª (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe);

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 10 febbraio 1970 apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 18 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(12077)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 1901/69 in data 28 ottobre 1969, con la quale il presidente della corte d'appello di Milano nell'informare che l'avv. Martino Almini, componente supplente di quella commissione si è dimesso per incarichi di insegnamento sopravvenuti, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Rinaldo Somaschini, designato dall'ordine di Milano;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Rinaldo Somaschini, dell'ordine di Milano è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Milano in sostituzione dell'avv. Martino Almini.

Roma, addì 20 novembre 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1969
Registro n. 34 Grazia giustizia, foglio n. 61

(11931)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1062, in data 8 maggio 1969, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità e la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei medici e del collegio delle ostetriche di Brescia, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate;

Visto l'art. 3, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 (che ha sostituito l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281);

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1968 è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Romano Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Brescia;

Ingrassia dott. Armando, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Brescia;

Gastaldi prof. Attilio, libero docente in ostetricia, direttore della scuola di ostetricia degli spedali civili di Brescia;

Pezzoli prof. Carlo, primario ostetricia ospedale civile di Desenzano, designato dall'ordine dei medici di Brescia;

Corsini Silvia, ostetrica condotta di Pompiano.

Segretario:

Galati dott. Francesco, consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove d'esame, che avranno luogo in Brescia, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo dei comuni interessati.

Brescia, addì 10 dicembre 1969

Il medico provinciale: RAFFO

(11919)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 9034 del 19 giugno 1969, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Ancona e dall'ordine provinciale dei medici;

Visti i nominativi dei sanitari condotti che hanno ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1968, è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Amodio dott. Gerardo, direttore di sezione della prefettura di Ancona;

Milella dott. Vincenzo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Riccioni dott. Mario, primario medico dell'ospedale civile di Osimo;

Pricolo dott. prof. Vittorino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ancona;

Paduano dott. Mario, medico condotto di Ancona.

Segretario:

Berni dott. Franco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La suddetta commissione esaminatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso questo ufficio, ubicato in via Giannelli, 30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio e nell'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 6 dicembre 1969

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(11855)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7706 in data 27 settembre 1968, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Melito Porto Salvo;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Calabria, dell'ordine dei medici e del comune di Melito Porto Salvo;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Panassidi dott. Aldo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuttari dott Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;

Galvano dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Reggio Calabria;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Messina;

Romeo prof. Filippo, direttore della clinica medica della Università di Messina;

Annunziata dott. Tommaso, ufficiale sanitario di Reggio Calabria.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Reggio Calabria, addì 20 novembre 1969

Il medico provinciale: LANIA

(11686)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1118 del 7 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1119 del 7 luglio 1969, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del predetto concorso;

Visti gli atti di ufficio dai quali risulta che il dott. Villella Mario Nicolino, già vincitore della condotta consorziale di Serrastretta-San Pietro Apostolo, è stato successivamente dichiarato vincitore della condotta di Briatico et uniti per cui si rende necessario procedere all'assegnazione della predetta condotta ad altro sanitario dichiarato idoneo;

Considerato che i dottori Poeta Mario, Alcaro Corrado, Realfonso Ettore, Laganà Antonio e Peretti Prospero, appositamente interpellati, hanno rinunciato all'assegnazione della predetta condotta;

Considerato che il dott. Francesco Antonio Pintimalli, classificatosi al tredicesimo posto, ha dichiarato di accettare la assegnazione della condotta di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Antonio Pintimalli è dichiarato vincitore della condotta veterinario di Serrastretta e San Pietro Apostolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Catanzaro ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 5 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: REALDON

(11945)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.